



Deliberazione n. **56**
in data **28.09.2012**
PROT. n. _____

COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1^a convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "Imu".

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 20.30 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 7307 in data 21/09/2012 e prot. 7428 in data 25/09/2012 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	CHEMELLO	Maurizio	P
2	ZANCHETTA	Mario	P
3	FERRARO	Franco	A giust.
4	GEREMIA	Vilma	A
5	BUSNARDO	Mauro	A
6	LOLLATO	Samantha	A giust.
7	CECCATO	Francesca	P
8	STRADIOTTO	Matteo	P
9	BAGGIO	Sara	A

			P/A
10	BORTIGNON	Samuele	P
11	SONDA	Giampietro	P
12	BERTOLLO	Paolo	A giust.
13	MOCELLIN	Valerio	P
14	FAVERO	Bernardo	P
15	MONTAGNER	Cristiano	P
16	DONANZAN	Gianluca	P
17	GIUSTO	Luigino	A giust.
Presenti n. 10		Assenti n. 7	

Assiste alla seduta la Sig.ra **Consoli Dott. Teresa**, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. **Chemello Maurizio**, nella sua qualità di Sindaco.

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Servizio Amministrativo

Servizio Econ.-Finanziario

Servizio Tecnico

Servizio vigilanza-notificazioni

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

PROPONENTE IL SINDACO

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 28 febbraio 2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, denominata "IMU" sulla base della normativa vigente in materia in quel momento e più precisamente in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha riformulato alcuni aspetti dell'imposta, modificando quanto previsto dalla citata Legge 22/12/2011, n. 214;

Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2012, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, dopo aver esaminato il Regolamento in argomento ha espresso alcune osservazioni, invitando il Comune a riformulare alcuni articoli del citato regolamento IMU;

Dato atto che le modifiche al regolamento approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Dato atto, inoltre, che le modifiche al regolamento sono state sottoposte all'esame della Commissione Comunale Statuto e Regolamenti

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare le integrazioni e variazioni al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU.
- 3) di dare atto che le modifiche al Regolamento, approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.
- 4) di disporre l'invio della presente deliberazione regolamentare, ai sensi del comma 15, art 13 del D.L. 201/11 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.



IL SINDACO
CHEMELLO MAURIZIO

PARERI EX ART 49 D.LGS 267/2000

UNITA' DI SERVIZIO: FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 25/09/2012

Rag. Irma Segafredo

Il Responsabile del procedimento
Ufficio Tributi



Rag. Giuliana Maddalon

Responsabile Area Economico Finanziaria
Tributi Patrimonio Demanio

Giuliana Maddalon

UNITA' DI SERVIZIO: FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 25/09/2012



Rag. Giuliana Maddalon

Responsabile Area Economico Finanziaria
Tributi Patrimonio Demanio

Giuliana Maddalon

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

UDITI i seguenti interventi:

Chemello Maurizio - Sindaco

Di fatto non ci sono variazioni sostanziali su quelle che sono le aliquote o quant'altro, ci sono solo delle modifiche tecniche che riguardano la definizione di fabbricato, come già visto in Commissione, la definizione di aree fabbricabili, di terreni agricoli e quindi abbiamo preso atto di quella che è la Legge definitiva e adeguato più che altro la terminologia all'interno del nostro regolamento, quindi non ci sono sostanziali variazioni attuali. Ci sono delle proposte che sono state esaminate in Commissione. Ed invita il Consigliere Montagner ad esporre.

Montagner Cristiano - Consigliere

Sì, siamo andati praticamente a fare proprie le definizioni di "imprenditore agricolo professionista", che va a determinare quello che è la definizione proprio per dare la possibilità ai vari imprenditori agricoli che hanno determinate caratteristiche fiscali e non, perché, anche le ore nel sito produttivo piuttosto che altre caratteristiche di questo tipo, vanno a incidere sulla valutazione o meno del fatto della aliquota che viene pagata ai fini Imu da parte dell'imprenditore stesso.

Una cosa, se mi permette, Sindaco, è questa: porteremo anche, all'inizio del prossimo anno, qualche modifica al regolamento Imu proprio per venire incontro a particolari condizioni disagiate, comunque di questo ne riparleremo.

Il Sindaco, quindi, invita il Consiglieri presenti ad esprimersi con la votazione.


CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli 10 (unanimità)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare le integrazioni e variazioni al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU.
- 3) di dare atto che le modifiche al Regolamento, approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.
- 4) di disporre l'invio della presente deliberazione regolamentare, ai sensi del comma 15, art 13 del D.L. 201/11 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.



Successivamente, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti aventi diritto al voto: n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli: n. 10 (unanimità)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Art. 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Ai fini dell'imposta:

OMISSIS

b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla Regione o dalla Provincia o altro ente preposto, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali sono assimilate a terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";

E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione che sul terreno non siano

state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

OMISSIS

Art. 6

BASE IMPONIBILE

OMISSIS

Si considerano imprenditori agricoli professionali i soggetti di cui all'art 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Le aree edificabili su cui i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali (IAP) esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali sono soggette a tassazione come terreno agricolo, fintanto che su tali terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

OMISSIS

Art 8

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta in base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 23/2011:

OMISSIS

- h) ~~a)~~ gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale. L'esenzione anzidetta si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Chemello Maurizio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Consoli Dott.ssa Teresa

SOGGETTA A:

Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32 L. 69/2009)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:
(Art. 4 L. 241/1990 - Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Servizio Amministrativo
 Servizio Economico-Finanziario
 Servizio Lavori Pubblici Urbanistica-edil.priv.-
ecol/ambiente
 Servizio vigilanza - notificazioni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Consoli Dott.ssa Teresa

N° 565 Pubbl. Reg. Amm.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 23 NOV. 2012



Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
Caron Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al giorno _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

è divenuta esecutiva il _____ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Consoli Dott.ssa Teresa